



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA

(Legge Regionale 28 febbraio 2005, n. 28 e succ modif. e integraz. – D.P.G.R. 1 aprile 2009 n. 15/R)

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 85 del 29/12/2010

INDICE

Titolo 1	Norme generali
-----------------	-----------------------

- Articolo 1** Ambito di applicazione
- Articolo 2** Finalità del regolamento
- Articolo 3** Definizioni
- Articolo 4** Requisiti per l'esercizio del commercio
- Articolo 5** Requisiti di onorabilità
- Articolo 6** Requisiti professionali
- Articolo 7** Concertazione locale
- Articolo 8** Applicazione della Legge n. 241/1990 e succ. mod. ed integr. e della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive

Titolo 2	Commercio in sede fissa
-----------------	--------------------------------

- Articolo 9** Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato
- Articolo 10** Consumo immediato sul posto all'interno degli esercizi di vicinato
- Articolo 11** Commercio all'ingrosso
- Articolo 12** Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci
- Articolo 13** Commercio al dettaglio in medie strutture di vendita
- Articolo 14** Strutture di vendita in forma aggregata
- Articolo 15** Commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita
- Articolo 16** Centri commerciali
- Articolo 17** Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita
- Articolo 18** Servizi igienici per la clientela

Titolo 3	Forme Speciali di commercio al dettaglio
-----------------	---

- Articolo 19** Esercizio dell'attività
- Articolo 20** Spacci interni
- Articolo 21** Distributori automatici
- Articolo 22** Vendita per corrispondenza tramite televisione o altri sistemi di comunicazione
- Articolo 23** Norme speciali per la vendita tramite televisione
- Articolo 24** Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
- Articolo 25** Persone incaricate

Titolo 4	Sospensione volontaria variazioni, subingresso e cessazione
-----------------	--

- Articolo 26** Sospensione volontaria dell'attività
- Articolo 27** Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale
- Articolo 28** Subingresso
- Articolo 29** Affidamento di reparto
- Articolo 30** Cessazione dell'attività

Titolo 5	Orari, Pubblicità dei prezzi, vendite di liquidazione, vendite promozionali
-----------------	--

- Articolo 31** Orari
- Articolo 32** Pubblicità degli orari
- Articolo 33** Vendite straordinarie
- Articolo 34** Vendite di liquidazione
- Articolo 35** Vendite di fine stagione
- Articolo 36** Vendite promozionali

Titolo 6	Sanzioni, Decadenza, Chiusura
-----------------	--------------------------------------

- Articolo 37** Sanzioni
- Articolo 38** Decadenza
- Articolo 39** Chiusura degli esercizi di vicinato
- Articolo 40** Disposizioni transitorie

Titolo 1	Norme generali
-----------------	-----------------------

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale in sede fissa ai sensi della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), di seguito denominata Legge e del Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) modificata dalla L. 8.11.1991 n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dalla L. 362/1991 qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla L. 22.12.1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio) modificata dal D.P.R. 15.12.2003, n. 385 e dal D.P.R. 14.10.1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22.12.1957, n. 1293 sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificata dal D.P.R. 385/2003;

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della L. 05.03.2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di commercio su area pubblica con posteggio;

d) alle attività disciplinate dalla L.R. 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) modificata dalla L.R. 28.05.2004, n. 27 e dalla L.R. 28 dicembre 2009, n. 80;

e) alle attività disciplinate dalla L.R. 23.03.2000, n. 42 (T.U. delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5 comma 1 della L. 08.08.1985, n. 443 (Legge Quadro dell'artigianato), modificato dall'art. 13 della L. 05.03.2001 n. 57, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purchè i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbativo, di fungatico e diritti similari;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16.03.1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta e amministrativa);

k) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti

territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

m) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;

n) alle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione disciplinate dall'art. 26 della Legge.

3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative individuate dal Comune ai sensi della Legge.

Articolo 2

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali;

c) la tutela dei consumatori con particolare riguardo alla trasparenza delle informazioni sui prezzi, alla sicurezza dei prodotti e alla qualificazione dei consumi;

d) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa e alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati, anche al fine del contenimento dei prezzi;

e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra le attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche e alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;

f) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo e all'aggiornamento professionale degli operatori;

g) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;

g) la salvaguardia e la qualificazione del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;

i) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della governance cooperativa come metodi di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini della programmazione delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo secondo modelli co-evolutivi.

Articolo 3

Definizioni

1. Per **superficie di vendita** di un esercizio commerciale, si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse. Le zone adibite ad esposizione dei prodotti commercializzati dall'esercizio poste all'interno dei locali dello stesso costituiscono superficie di vendita.

2. Per **commercio all'ingrosso** si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad altri utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande;

3. Per **commercio al dettaglio**, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

4. Per **esercizi di vicinato** si intende quegli esercizi che hanno superficie di vendita non superiore a 250 mq;

5. Per **medie strutture di vendita** gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 mq fino a 1.500 mq;

6. Per **grande struttura di vendita** gli esercizi aventi una superficie di vendita superiore a 1.500 mq fino a 10.000 mq;

7. Per **centro commerciale**, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.

8. Per **luoghi del commercio**, le vie, le piazze, le gallerie, le gallerie commerciali, i centri commerciali naturali, le località o le altre porzioni del territorio comunale in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo in relazione ai sistemi di risorse e di testimonianze dei contesti interessati;

9. Per **centri commerciali naturali**, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppati nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree di sosta e di accoglienza e da sistemi e di accessibilità comuni.

10. Per **merci ingombranti e a consegna differita** si intendono i seguenti prodotti:

- a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi;
- b) legnami;
- c) attrezzature e macchine per l'agricoltura ed il giardinaggio;
- d) materiali per l'edilizia;
- e) materiali termoidraulici.

11. Per **attività stagionale** si intende l'attività svolta in un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. In questo caso l'esercente sceglie il periodo di apertura dell'esercizio che in ogni caso, deve essere comunicato preventivamente al Comune.

12. Per **trasferimento della gestione** di un esercizio di vendita si deve intendere il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumono in proprio.

13. Per **gestore** di aziende commerciali al dettaglio si intende il soggetto al quale l'azienda è stata trasferita affinché ne assuma in proprio la gestione per la durata stabilita.

14. Per **preposto** alla gestione di un esercizio commerciale o di un relativo reparto si intende chi viene indicato come tale al Comune dal titolare dell'attività. Alla comunicazione deve essere allegato l'atto di delega sottoscritto, in segno di accettazione, dal delegato.

15. Per **opere dell'ingegno a carattere creativo** si intendono tutte le opere di grafica, pittura e scultura, di provenienza propria, non classificabili come opere d'arte; proprie pubblicazioni letterarie, oggetti e quant'altro sia frutto dell'ingegno creativo del realizzatore commerciale.

16. Per **imprenditore artigiano** si intende colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Articolo 4

Requisiti per l'esercizio del commercio

1. Ai sensi della Legge l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. Per l'esercizio dell'attività di commercio è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità, di cui al successivo art. 5. Per l'esercizio dell'attività di commercio dei prodotti alimentari è richiesto, altresì, il possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

3. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato o documentato nei modi di legge dal soggetto interessato.

4. I requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio al dettaglio sono accertati dal Comune. Per l'esercizio del commercio all'ingrosso sono accertati dalla Camera di Commercio.

5. Il commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, può essere esercitato solo da chi ha raggiunto la maggiore età e, con l'autorizzazione del Tribunale da chi, non avendola raggiunta, è emancipato di diritto, ai sensi dell'art. 390 c.c.. All'inabilitato ai sensi dell'art. 415 c.c. ed al minore non emancipato non è consentito l'inizio di un'attività commerciale, ma soltanto la relativa continuazione, a seguito di acquisto della titolarità di un'azienda a causa di morte o per donazione.

Articolo 5

Requisiti di onorabilità

1. Non possono esercitare l'attività commerciale :

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, ovvero sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1. lett. b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena sia stata estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. Nelle imprese individuali, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal titolare. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art 2 comma 3 del DPR 3 giugno 1998 n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

5. L'accertamento dei requisiti di onorabilità per l'esercizio del commercio viene fatto d'ufficio dal Comune richiedendo il certificato generale al Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica e la comunicazione prevista dalla normativa antimafia alla Prefettura.

Articolo 6

Requisiti Professionali

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, o all'amministrazione, alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'Inps;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione e alla somministrazione degli alimenti.

2. Il requisito professionale dell'esercizio in proprio dell'attività di vendita è riconosciuto:

a) all'imprenditore individuale;

b) al socio accomandatario nelle società in accomandita semplice;

c) al socio legale rappresentante nelle società in nome collettivo;

d) al socio d'opera nelle società personali;

e) al socio di società a responsabilità limitata che presti la propria opera in ambito aziendale;

f) al presidente, al consigliere delegato, all'istitutore con procura generale, all'amministratore unico o delegato di società di capitali, anche cooperative.

3. Il requisito dell'attività di vendita nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato è riconosciuto ai dipendenti inquadrati nei livelli dal primo al quarto, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro corrispondenti.

Articolo 7 Concertazione locale

1. La concertazione locale si svolge secondo protocolli sottoscritti dal Comune e parti sociali maggiormente rappresentative a livello locale.

2. Alle attività di concertazione partecipano i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e della cooperazione e quella sindacale dei lavoratori presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

3. La concertazione è finalizzata alla verifica dei rispettivi orientamenti ed alla ricerca di convergenze, per individuare e determinare gli obiettivi ed i contenuti essenziali degli atti di programmazione della rete commerciale.

Articolo 8 Applicazione della Legge n. 241/1990 e succ. mod. ed integr. e della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive

1. Con l'entrata in vigore della Legge n. 122/2010, con la quale è stato modificato l'art. 19 della Legge n. 241/1990, è stata introdotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che trova applicazione alle procedure del commercio. Restano fuori da tale disciplina le medie e le grandi strutture di vendita per le quali trova sempre applicazione la domanda di autorizzazione.

2. Tutte le pratiche relative alle attività commerciali previste in questo regolamento devono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune. La presentazione, che con l'entrata in vigore a pieno regime del SUAP dovrà avvenire in modalità esclusivamente telematica, fino al settembre 2011 potrà essere effettuata o direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune o per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Non saranno ammesse altre modalità di presentazione.

3. Il Responsabile del procedimento, dopo aver espletato un controllo di regolarità formale, procederà al rilascio di una ricevuta.

4. La ricevuta di cui al comma 3 dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) oggetto del procedimento;
- b) persona responsabile del procedimento;
- c) ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- d) termine di conclusione del procedimento.

5. Dalla data di rilascio della ricevuta decorrono i termini per l'efficacia della SCIA e il rilascio delle autorizzazioni richieste. Il SUAP, entro 60 gg. dalla presentazione della SCIA, effettua un controllo e può adottare, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, un divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformarsi alla normativa vigente.

Titolo 2	Commercio in sede fissa
-----------------	--------------------------------

Articolo 9

Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita (fino ai limiti indicati dall'art. 2, comma 3 del presente regolamento) e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato, sono soggetti a previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (ai sensi della Legge n. 122/2010), che dovrà essere trasmessa in via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune, il quale, dopo aver espletato un controllo di regolarità formale, procederà al rilascio di una ricevuta. Dalla data di rilascio della ricevuta decorre l'efficacia della SCIA. Il SUAP, entro 60 gg. dalla presentazione della SCIA, effettua un controllo e può adottare, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, un divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformarsi alla normativa vigente.
2. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, sicurezza, e destinazione d'uso dei locali.
3. L'attività di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 1 agosto 2006, n. 40/R.
4. Per quanto riguarda la dotazione dei parcheggi per ciascuna tipologia di esercizio di vendita si rimanda alla Legge e a quanto disposto dal Regolamento Urbanistico comunale.

Articolo 10

Consumo immediato sul posto all'interno degli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
2. Per esercizio di vicinato si intende l'attività economica anche di natura non commerciale (es. artigiana) che abbia presentato la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art 8 del presente regolamento. L'esercizio di vicinato non commerciale potrà vendere per il consumo sul posto i prodotti di gastronomia anche se non oggetto della SCIA in quanto prodotti presso l'esercizio.
3. I soggetti abilitati alla vendita per il consumo sul posto immediato di prodotti di gastronomia possono vendere per il medesimo fine anche prodotti o bevande necessari alla corretta fruizione dei prodotti di gastronomia (acqua, bibite, dessert) con esclusione del thè, caffè e simili.
4. Per locali di esercizio devono intendersi i locali e le aree individuate nella segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 8, comma 1 e per arredi dell'esercizio quelli utili alla migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto ivi compresi tavoli, sedie, suppellettili etc.. Nel caso di utilizzo di tavoli o piani di appoggio per la consumazione, la superficie complessiva degli stessi non può essere superiore a 3 mq e gli stessi non potranno essere posizionati su suolo pubblico anche se adiacente all'esercizio.

5. All'interno degli esercizi di vicinato di cui al presente articolo è fatto divieto di preparazione estemporanea e somministrazione ai tavoli tramite personale dipendente, di alimenti e bevande (vanno somministrati solo prodotti già pronti e tenuti nei banchi di vendita) ed è consentito soltanto l'uso di stoviglie e posate a perdere monouso.
6. I banconi devono possedere i requisiti previsti per il mantenimento delle temperature e la protezione degli alimenti da contatti diretti e indiretti degli avventori.
7. Le pertinenze esterne devono avere i requisiti già previsti per le attività di somministrazione già esistenti:
- avere adeguata protezione dal traffico veicolare
 - non essere adiacenti a zone sterrate
 - la zona di calpestio deve essere tale da non sollevare polvere
 - essere opportunamente riparate da contaminazioni varie provenienti dall'alto (foglie, deiezioni di uccelli, ecc.).

Articolo 11

Commercio all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.
2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.
3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - b) materiale elettrico;
 - c) colori e vernici, carte da parati;
 - d) ferramenta e utensileria;
 - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - f) articoli per riscaldamento;
 - g) strumenti scientifici e di misura;
 - h) macchine per ufficio;
 - i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - j) combustibili
 - k) materiali per l'edilizia;
 - l) legnami.
4. La superficie di vendita al dettaglio deve essere delimitata.
5. Nei mercati comunali all'ingrosso ortofloro-frutticoli è consentito vendere anche al dettaglio nel rispetto delle modalità e tempi previsti nei rispettivi regolamenti di mercato.
6. Ai fini dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti di cui al comma 3, si considera ripartita tra le due attività nella misura del 50 per cento per ciascuna, qualora non sia superiore a 5.000 metri quadrati. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di 5.000 metri quadrati è considerata superficie di vendita al dettaglio.

Articolo 12

Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci

1. La vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi del D.lgs. n. 223/2006 negli esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture di vendita, è subordinata a comunicazione in duplice copia al Comune, attraverso il Servizio SUAP, che provvederà ad inoltrarla all'Azienda USL locale competente per territorio.

Articolo 13

Commercio al dettaglio in medie strutture

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita superiore a 250 mq. entro il limite di 1.500 mq. e la modifica quantitativa e qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. La domanda di autorizzazione, indirizzata al SUAP del Comune, deve essere presentata dall'interessato in allegato alla Domanda Unica, direttamente al Comune, Ufficio Protocollo, oppure inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta con numero e data del Protocollo.
4. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato un provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla data di ricevimento al Protocollo Generale del Comune, sia mediante consegna diretta o sia mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il Responsabile del Procedimento procede ad istruire la pratica presentata e verifica il possesso dei requisiti onorabilità e requisiti professionali, ove richiesti, previsti dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento.
6. L'attività di vendita deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e destinazione d'uso dei locali.
7. Qualora per l'attivazione di una media struttura o l'ampliamento di superficie di vendita sia necessario procedere al rilascio del titolo abilitativo edilizio, quest'ultimo deve essere rilasciato contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 1.
8. Il Responsabile del Servizio deve procedere alla verifica del rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, sicurezza e destinazione d'uso dei locali.
9. L'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita, attiva da almeno tre anni, è dovuta in caso di accorpamento alla stessa di preesistenti esercizi di vicinato o medie strutture, localizzati sul territorio comunale e attivi da almeno tre anni, fermo restando il rispetto dei parametri urbanistici, di viabilità e nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 3 del presente

regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente comma comporta la decadenza o la perdita di efficacia dei titoli abilitativi preesistenti.

10. Per le medie strutture di vendita la dotazione dei parcheggi deve essere conforme a quanto disposto dalla Legge e dal Regolamento Urbanistico.

11. Negli esercizi di cui al presente articolo deve essere garantita la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela facilmente individuabili con apposita segnaletica.

12. La misura dei servizi igienici è indicata all'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 14 **Strutture di vendita in forma aggregata**

1. Sono strutture di vendita in forma aggregata, ai sensi della Legge:

- a) le medie strutture di vendita adiacenti fra loro, anche verticalmente o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;
- b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;
- c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;
- d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b), c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.

2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario, anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se appartengono a comuni diversi.

3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicini tra loro, che perimetrano l'intera superficie coperta lorda di ciascun edificio.

4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

5. A fronte di una domanda di autorizzazione per l'apertura di una media o una grande struttura di vendita, il Comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisce in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi. Qualora verifichi che la distanza tra la struttura da autorizzare e quelle già presenti sul territorio determini il configurarsi di una struttura in forma aggregata ai sensi del comma 1 del presente articolo, stabilisce quali siano le condizioni cui sottoporre la domanda, in relazione alla superficie di vendita complessiva.

6. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia per oggetto l'apertura di una media struttura di vendita e la superficie di vendita complessiva che si viene a determinare corrisponde alle dimensioni previste per una grande struttura di vendita, il Comune comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e lo informa

della possibilità di presentare una domanda di autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita, secondo quanto indicato nel successivo art. 14.

Articolo 15 **Commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica quantitativa e qualitativa di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le procedure previste dalla Legge.
2. Per le grandi strutture di vendita la dotazione dei parcheggi deve essere conforme a quanto disposto dalla Legge e dal Regolamento Urbanistico comunale.
3. Negli esercizi di cui al presente articolo deve essere garantita la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela facilmente individuabili con apposita segnaletica.
4. La misura dei servizi igienici è indicata all'art. 8 del presente regolamento.
5. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita è disciplinata dalla Sezione II art. 15 del D.P.G.R. n. 15/R/2009.

Articolo 16 **Centri Commerciali**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa e qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.
3. Al momento della presentazione della domanda il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 6 del presente regolamento, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Le medie e grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, così come disposto dall'art. 8 del presente regolamento.
5. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.
6. Il comune può regolare uniformemente gli orari delle attività presenti all'interno del centro commerciale.

7. L'autorizzazione rilasciata al centro commerciale ha valore di consenso alla sua realizzazione complessiva e stabilisce la sua superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.

8. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al Comune, purchè rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico.

9. Il Comune favorisce l'inserimento di operatori locali nel centro commerciale.

10. Le grandi strutture di vendita se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota del 10 per cento della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizi, artigianali e di almeno un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 17

Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita

1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita quelle elencate all'art. 3, comma 10 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al presente articolo, è computata come segue:

- a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, ovvero 1.500 metri quadrati di superficie di vendita, nella misura di un decimo della superficie di vendita stessa;
- b) qualora si tratti di una grande struttura di vendita, nella misura di un decimo fino al limite di 1.500 metri quadrati e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

Articolo 18

Servizi igienici per la clientela

1. Nelle medie e grandi strutture di vendita deve essere garantita la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela, facilmente individuabili con apposite segnalazioni.

2. La misura dei servizi igienici di cui al comma 1 è la seguente:

- a) per strutture con superficie di vendita compresa tra 1.000 e 3.000 metri quadrati, almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ed uno ai disabili;
- b) per strutture con superficie di vendita superiore alle dimensioni di cui alla lettera a), almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ed uno ai disabili, ogni 4.000 metri quadrati di superficie di vendita.

Articolo 19

Esercizio dell'attività

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente titolo 2, è necessario presentare previamente una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (ai sensi della Legge n. 122/2010), che dovrà essere trasmessa in via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune, il quale, dopo aver espletato un controllo di regolarità formale, procederà al rilascio di una ricevuta. Dalla data di rilascio della ricevuta decorre l'efficacia della SCIA. Il SUAP, entro 60 gg. dalla presentazione della SCIA, effettua un controllo e può adottare, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, un divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformarsi alla normativa vigente.

Articolo 20

Spacci interni

1. L'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo per accedervi deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. L'esercizio dell'attività è disciplinato all'art. 15 del presente regolamento e la SCIA dovrà essere presentata al Comune nel quale si avvia l'attività.

Articolo 21

Distributori Automatici

1. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

2. E' vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

3. L'esercizio dell'attività è disciplinato all'art. 15 del presente regolamento e la SCIA dovrà essere presentata al Comune nel quale si avvia l'attività.

Articolo 22

Vendita per corrispondenza tramite televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 15 del presente regolamento e deve essere presentata al Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività.

2. E' vietato l'invio di prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

Articolo 23 **Norme speciali per la vendita tramite televisione**

1. In caso di vendita tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta presentazione della segnalazione di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 15 del presente regolamento.

2. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

Articolo 24 **Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori**

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 15 del presente regolamento è presentata al comune dove l'esercente intende avviare l'attività.

2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.

3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:

- a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
- b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
- c) la firma del responsabile dell'impresa.

Articolo 25 **Persone incaricate**

1. L'attività di cui all'art. 21 del presente regolamento può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale si avvia l'attività .

3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui all'art. 5 e 6 del presente regolamento.

4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere :

- a) le generalità e la fotografia dell'incaricato;
- b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
- c) la firma del responsabile dell'impresa.

5. Il tesserino deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.

Titolo 4	Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazioni
-----------------	---

Articolo 26
Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa

1. L'attività commercio in sede fissa può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della L. 104/1992 e dall'art. 42 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000 n. 53, modificato dall'art. 3, comma 106 della L. 24 dicembre 2003 n. 350).
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di 15 mesi.

Articolo 27
Variazioni del legale rappresentante o della denominazione sociale o ragione sociale

1. La variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di una attività commerciale e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte sono soggette a comunicazione al Comune da effettuare entro 60 giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività.
2. La comunicazione deve essere effettuata tramite il modello predisposto dall'Ufficio Suap in due originali, uno dei quali sarà trattenuto dall'interessato con la data e il numero di protocollo.

Articolo 28
Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subentrante, avvalendosi dell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio SUAP, deve dichiarare il trasferimento dell'attività, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante su apposito modulo predisposto dal Comune:
 - entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
 - entro un anno dalla morte del titolare.

4. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società. Nel caso in cui si tratta di attività relativa al settore alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti morali, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro un anno dalla data di decesso del dante causa, il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

5. Nel caso di una attività svolta all'interno di un esercizio, il subingresso può essere effettuato apportando o meno modifiche ai locali dello stesso. Si ha subingresso con modifiche allorquando si effettua un ampliamento o una riduzione della superficie di vendita rispetto a quella precedentemente dichiarata per l'esercizio oggetto della comunicazione.

6. Entrambe le tipologie di variazione della superficie di vendita sopra descritte devono essere comunicate con apposito modulo al Comune e relativamente all'ampliamento, potrà essere effettuato soltanto entro i limiti dimensionali previsti per la categoria di appartenenza.

Articolo 29 Affidamento di reparto

1. La gestione di uno più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento, dandone comunicazione all'Ufficio SUAP su apposito modulo.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il dante causa, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al precedente comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

Articolo 30 Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività di commercio in sede fissa è soggetta a comunicazione al Comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione, su apposito modello predisposto dall'Ufficio SUAP.

2. Il modello dovrà essere presentato in due originali uno dei quali sarà trattenuto dall'interessato con il numero e data di protocollo.

Titolo 5	Orari, pubblicità dei prezzi, vendite di liquidazione, vendite promozionali
-----------------	--

Articolo 31

Orari

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore *sette* alle ore *ventidue* fino a un massimo di *tredici* ore giornaliere.
2. Il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, può posticipare l'orario di chiusura degli esercizi fino alle ore 24.00 e anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore, tenendo conto anche delle caratteristiche delle diverse aree comunali.
3. Il Comune, sempre previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui sopra, può individuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale facoltativa.
4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva.
5. Il Comune, sempre previa concertazione come descritto sopra, procede all'inizio di ogni anno alla programmazione delle deroghe domenicali e festive degli esercizi commerciali con l'emissione di una ordinanza Sindacale.
6. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle seguenti festività: **1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.**
7. Nel caso di più di due festività consecutive gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico.
8. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle attività di seguito elencate, nel caso in cui siano esercitate in modo esclusivo e prevalente: rivendite di generi monopoli, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.
9. Si ha prevalenza quando il fatturato della vendita delle merci che connotano la specializzazione supera la percentuale del 60% di quello totale annuo dell'esercizio.
10. Per il primo anno di attività si fa riferimento al volume di affari presunto, sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell'esercizio presentata al comune entro trenta giorni dall'inizio attività.

Articolo 32

Pubblicità dei prezzi

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l'obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l'utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall'interno dell'esercizio.
3. E' consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione.
4. E' sufficiente l'uso di un unico cartello quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali servizi organizzati con il sistema del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già in possesso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo.
6. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:
 - a) il prezzo normale di vendita;
 - b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
 - c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

Articolo 33 **Vendite straordinarie**

1. Le vendite straordinarie sono quelle attraverso le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Costituiscono vendite straordinarie:
 - a) le vendite di liquidazione;
 - b) le vendite di fine stagione.
3. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione effettuata al Comune.

Articolo 34 **Vendite di liquidazione**

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
 - a) cessazione dell'attività commerciale;
 - b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
 - c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione ;
 - d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

2. Le vendite di cui al comma 1 del presente articolo possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione all'Ufficio SUAP da effettuare almeno 10 giorni prima dell'inizio delle stesse.

3. Le vendite di cui al comma 1) del presente articolo non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.

4. Nell'ipotesi di vendita per cessazione dell'attività commerciale al termine della vendita di liquidazione stessa l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.

5. Nel caso in cui la vendita di liquidazione sia effettuata per trasformazione o rinnovo locali, al termine della vendita di liquidazione, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

6. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima:

a) di otto settimane nel caso di cessazione dell'attività commerciale e cessione d'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione.

b) di quattro settimane nelle ipotesi di trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione e trasformazione e rinnovo locali.

7. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Articolo 35 **Vendite di fine stagione**

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate dal **7 gennaio al 7 marzo** e dal **7 luglio fino al 7 settembre**.

3. Le date indicate al comma 2 del presente articolo possono essere modificate annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art 36 **Vendite promozionali**

1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

2. Le vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione, non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione.

3. Per le merci oggetto di vendite promozionali devono essere indicati, così come per le vendite straordinarie:

a) il prezzo normale di vendita;

b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;

c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

Articolo 37 **Sanzioni**

1. Chiunque esercita l'attività di commercio in sede fissa senza autorizzazione o titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 2.500 ad euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio.**
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente regolamento inerenti: commercio in sede fissa, forme speciali di commercio al dettaglio, sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazioni, orari delle attività commerciali, pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie e promozionali si applica la sanzione del pagamento di una somma **da euro 500 a euro 3.000.**
3. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui al presente articolo è disposta la **sospensione dell'attività** assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
4. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni del presente regolamento nelle materie elencate al comma 2, può essere disposta **la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni.** La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi anche se si è provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
5. Nel caso di violazione dell'obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa reiterata per almeno due volte in un periodo di 12 mesi indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l'attività è sospesa per un periodo **da due a quindici giorni.**

Articolo 38 **Decadenze**

1. L'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita decade:
 - a) qualora vengono meno i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento;
 - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura di vendita, entro due anni se si tratta di una grande struttura di vendita;
 - c) qualora l'attività sia stata sospesa per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui al comma 2 dell'art. 21 del presente regolamento;
 - d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Articolo 39 **Chiusura degli esercizi di vicinato**

1. Il Responsabile del Servizio SUAP dispone la chiusura di un esercizio di vicinato :
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento;
 - b) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria di cui al comma 2 dell'art. 21 del presente regolamento;
 - c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

2. Salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima del termine, qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio attività, la dichiarazione di inizio attività cessa di produrre effetti giuridici.

Articolo 40 **Disposizioni transitorie**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse o incompatibili, contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.